

***Università per Stranieri “Dante Alighieri”
Reggio Calabria***

Decreto Ministeriale del 17 ottobre 2007, n. 504

Sede Legale - via del Torrione, 95 - 89125 Reggio di Calabria

C.f. /P. Iva: 01409470802



***Bando per Borse di Studio
Anno Accademico 2011/2012***

UNIVERSITÀ PER STRANIERI "DANTE ALIGHIERI"
REGGIO CALABRIA
ANNO ACCADEMICO 2011-2012

**BANDO CONFERIMENTO BORSE DI STUDIO
A.A. 2011/2012**

IL RETTORE

- Visto** il decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca n.504 del 17 ottobre 2007, con il quale, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243, è stato approvato lo Statuto di autonomia dell'Università per stranieri "Dante Alighieri di Reggio Calabria;
- Viste** le disposizioni emanate dalla Regione Calabria con leggi regionali n.34/2001 e successive modifiche, n. 39/2007, n. 15/2008 e n. 8 del 2010;
- Visti** la legge 02 dicembre 1991, n.390 ed il D.P.C.M. 9 aprile 2001, che dettano norme sul Diritto allo Studio;
- Vista** la L.R. 11 maggio 2007, n.9 art.11, con la quale è stata disposta la soppressione dell'A.R.D.I.S. (Agenzia regionale per il diritto allo studio) di Reggio Calabria e sono state trasferite alla "università territorialmente competente" delle funzioni relative alla tutela del diritto allo studio;
- Considerato** che le Università della Regione Calabria, per effetto di tale trasferimento di funzioni, hanno provveduto, autonomamente, ad emanare bandi di concorso per il conferimento di borse di studio a studenti universitari delle rispettive sedi, capaci e meritevoli, privi di mezzi economici, impegnando i finanziamenti regionali allo scopo assegnati;
- Considerato** che questa Università ha già ripetutamente sollecitato l'Amministrazione regionale ad attivare le procedure necessarie per garantire, come previsto dalla legge vigente, anche agli studenti dell'Università per Stranieri "Dante Alighieri", le fondamentali forme di tutela del diritto allo studio;
- Ritenuto** opportuno, nelle more della definizione dei conseguenti rapporti giuridici e finanziari con la Regione Calabria, in adempimento delle richiamate disposizioni, attivare, in coincidenza dell'inizio del nuovo anno accademico, le procedure per la erogazione agli studenti capaci e meritevoli, privi di mezzi economici, delle prime forme essenziali di assistenza (borse di studio ed esenzione tasse), nei limiti delle risorse iscritte nel bilancio di previsione dell'Ateneo e delle entrate derivanti dall'apposita tassa pagata dagli studenti per le finalità attuative del diritto allo studio, con riserva di incrementare il numero delle borse e

dei beneficiari di esenzioni, in ragione della consistenza dei contributi che la Regione Calabria riterrà di assegnare a tal fine.

Visto il parere n. 401/98 reso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 22 aprile 1998 in materia di criteri attuativi della tutela del diritto allo studio da parte delle università non statali legalmente riconosciute;

B A N D I S C E

Un concorso per il conferimento di **n. 15** Borse di Studio a studenti iscritti, per l'a.a. 2011/2012, presso i corsi di laurea triennale e magistrali dell'Università per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria:

Art. 1 - Aventi diritto

1. Possono partecipare al concorso di cui al presente bando gli studenti che si trovino nelle condizioni indicate all'art. 3 del D.P.C.M. 09 aprile 2001 e all'art. 2 della L.R. n. 34/2001, che risultino regolarmente iscritti, per l'a.a. 2011/2012, al corso di Laurea triennale o Magistrale attivati presso l'Ateneo.

Art. 2 - Esclusione ed incompatibilità

1. Saranno esclusi dal concorso gli studenti iscritti all'Università per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria che :
 - siano iscritti all'Università da due o più semestri oltre la durata legale del corso di Laurea triennale o di Laurea Magistrale;
 - siano già in possesso di Laurea triennale o di Laurea Magistrale;
 - non siano in possesso dei requisiti minimi di merito e/o di reddito previsto dal bando;
 - gli studenti che siano incorsi in una sanzione disciplinare superiore all'ammonizione;
 - gli studenti extracomunitari che per l'anno accademico 2011/2012 beneficiano della borsa di studio del Ministero degli Affari Esteri;
2. I benefici non possono essere attribuiti a soggetti che nello stesso periodo di riferimento svolgono il servizio militare o il servizio civile.
3. Il trasferimento ad altra Università o la rinuncia agli studi determina la perdita del diritto ai benefici messi al concorso.
4. I benefici non sono compatibili con assegni, borse o premi istituiti da Enti pubblici o privati, fatta salva, comunque, la possibilità di optare per l'uno o per l'altro beneficio.

Art. 3 - Durata

1. I benefici sono concessi per il conseguimento, per la prima volta, del titolo finale di ciascuno dei due livelli di corsi di studio e per un periodo di tempo definito all'anno di prima immatricolazione, secondo le seguenti modalità:
 - a) per gli iscritti ai corsi di Laurea triennali: non oltre il I anno fuori corso;
 - b) per gli iscritti ai corsi di Laurea magistrale: non oltre il I anno fuori corso;

Art. 4 - Condizioni Economiche

1. Le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base dell'indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, con riferimento all'ampiezza del nucleo familiare, della natura e dell'ammontare del reddito dell'intera famiglia dello studente.
2. L'indicatore della Situazione Patrimoniale (ISP) è calcolato secondo le modalità di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, tenendo conto anche dei patrimoni posseduti all'Estero.
3. I redditi e i patrimoni prodotti all'estero del nucleo familiare di uno studente appartenente ad un paese della Comunità Europea, che non siano già stati inclusi nel calcolo dell'ISEE, sono valutati con le stesse modalità e sulla base del tasso di cambio medio dell'Euro nell'anno di riferimento, così come definito con decreto del Ministero delle Finanze, ai sensi del D.L.vo 28 giugno 1990, n. 167.
4. In base al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, art. 46, comma 5, la condizione economica e patrimoniale degli studenti stranieri extracomunitari è valutata secondo le modalità e le relative tabelle previste dal D.P.C.M. 9 aprile 2001. La condizione economica e patrimoniale deve essere certificata con apposita documentazione, rilasciata dalle competenti autorità del paese ove i redditi sono stati prodotti, e tradotta in lingua italiana dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio.
5. Il reddito e il patrimonio dei fratelli e sorelle dello studente facente parte del nucleo familiare concorrono alla formazione degli indicatori economici e patrimoniali nella misura del 50%.
6. L'attestazione ISEE è una certificazione prevista dal D.L.vo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni che permette di valutare in maniera sintetica la situazione economica dei singoli componenti di un nucleo familiare, considerando reddito, patrimonio e caratteristiche dello stesso e deve essere riferita ai redditi prodotti nell'anno di imposta **2010**, ed al patrimonio posseduto al 31 dicembre 2010.
7. L'attestazione ISEE il cui valore è espresso nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.) viene rilasciata gratuitamente dai centri CAF (centri assistenza fiscale) o dall'INPS.

Art. 5 - Nucleo familiare convenzionale

1. Il nucleo familiare convenzionale dello studente è composto dal richiedente i benefici e da tutti coloro che risultino nel suo stato di famiglia anagrafico, da almeno un anno rispetto alla data di presentazione della domanda anche se non legati da vincoli di parentela. (D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221).
2. Sono considerati appartenenti al nucleo familiare anche:
 - il genitore che percepisce gli assegni di mantenimento dello studente, nei casi di divorzio o di separazione legale;
 - i genitori dello studente e i figli a loro carico, anche se non risultino conviventi dalla documentazione anagrafica, se non legittimamente separati o divorziati;
 - Eventuali soggetti in affidamento ai genitori dello studente alla data della presentazione della domanda.
3. Lo studente sarà considerato indipendente, e pertanto non si terrà conto della situazione patrimoniale ed economica del nucleo familiare di origine, qualora sussistano le seguenti condizioni:
 - a) Residenza autonoma, risultante dalla situazione anagrafica, esterna all'unità abitativa della famiglia, stabilita dal almeno due anni rispetto alla data della presentazione della domanda, in alloggio non di proprietà di un membro della famiglia;
 - b) Redditi di lavoro dipendente o assimilati, fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non inferiore a € 6.500,00 annui, con riferimento a un nucleo familiare di una persona: in caso non si verificano le condizioni suddette, si terrà conto della situazione patrimoniale ed economica della famiglia di origine.

Art. 6 - Limiti per gli indicatori della situazione economica equivalente e della situazione patrimoniale rapportati al nucleo familiare convenzionale

1. Per l'accesso ai benefici, l'indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare, sommato con l'indicatore della Situazione Economica all'estero e della situazione patrimoniale equivalente non potrà superare il limite di ISEE pari a € 14.697,00, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.M. 22 febbraio 2011;
2. Sono comunque esclusi dai benefici gli studenti per i quali l'indicatore della situazione patrimoniale (ISPE) supera il limite di € 25.800,00, ai sensi dell'art. 1, comma 2 del D.M. 22 febbraio 2011.

Art. 7 - Criteri per la determinazione del merito e mantenimento dei benefici

1. I criteri per la determinazione del merito e il mantenimento dei benefici sono qui di seguito indicati:

CORSO DI LAUREA TRIENNALE

Per gli iscritti al primo anno:

- Agli studenti beneficiari della borsa di studio iscritti al 1° anno viene immediatamente erogato un importo corrispondente solo a quello della prima rata (40%); il saldo dell'importo della Borsa di Studio verrà corrisposto solo dopo che lo studente avrà documentato il possesso dei requisiti di merito richiesti, pari al conseguimento di almeno 20 Crediti alla data del 10 agosto 2012, anno solare successivo a quello dell'iscrizione, riportando una media non inferiore a 27/30.
- Lo studente dovrà tenere conto che qualora l'acquisizione dei requisiti di merito di cui sopra avvenga in data successiva al 10 agosto 2012 e comunque entro il 30 novembre 2012, beneficerà solo dell'importo della prima rata già erogato senza corresponsione del saldo. Se, entro il 30 novembre 2012, gli studenti iscritti al I anno non fossero in possesso di entrambi i requisiti di merito richiesti, la borsa di studio sarà revocata. In caso di revoca, gli stessi dovranno restituire l'importo della I^ rata.
- Gli studenti beneficiari, che conseguono i suddetti requisiti di merito entro il 30 novembre 2012, dovranno pertanto produrre all'Ateneo, entro il 5 dicembre 2012, apposita documentazione con l'indicazione dei crediti acquisiti; la mancata presentazione di tale documentazione entro la suddetta data comporterà la revoca del beneficio.

Per gli iscritti ad anni successivi al primo:

Al fine di concorrere al beneficio per gli anni successivi al primo, gli studenti devono aver acquisito entro il 10 agosto 2011, il numero minimo di crediti, il numero minimo di crediti riportando negli stessi una votazione media non inferiore a 27/30 e precisamente :

- a) per gli studenti iscritti al secondo anno: aver conseguito *25 crediti*;
- b) per gli studenti iscritti al terzo anno: aver conseguito *80 crediti*;
- c) per gli studenti iscritti al I anno fuori corso: aver conseguito *135 crediti*; Agli studenti beneficiari della borsa di studio iscritti al 1° anno viene immediatamente erogato un importo corrispondente solo a quello della prima rata (40%); il saldo dell'importo della Borsa di Studio verrà corrisposto solo dopo che lo studente avrà documentato il possesso dei requisiti di merito richiesti, pari al conseguimento di almeno 20 Crediti alla data del 10 agosto 2012, anno solare successivo a quello dell'iscrizione, riportando una media non inferiore a 27/30.
- d) Lo studente dovrà tenere conto che qualora l'acquisizione dei requisiti di merito di cui sopra avvenga in data successiva al 10 agosto 2012 e comunque entro il 30 novembre 2012, beneficerà solo dell'importo della prima rata già erogato senza corresponsione del saldo. Se, entro il 30 novembre 2012, gli studenti iscritti al I anno non fossero in possesso di entrambi i requisiti di merito richiesti, la borsa di studio sarà revocata. In caso di revoca, gli stessi dovranno restituire l'importo della I^ rata
- e) Gli studenti beneficiari, che conseguono i suddetti requisiti di merito entro il 30 novembre 2012, dovranno pertanto produrre all'Ateneo,

entro il 5 dicembre 2012, apposita documentazione con l'indicazione dei crediti acquisiti; **la mancata presentazione di tale documentazione entro la suddetta data comporterà la revoca del beneficio.**

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE BIENNALE

Per gli studenti iscritti al primo anno della laurea Magistrale biennale

- è necessario aver conseguito il titolo di studio della laurea triennale o titolo di studio equivalente entro e non oltre 28 ottobre 2011.
- agli studenti beneficiari della borsa di studio iscritti al 1° anno viene erogata solamente la prima rata (40%), il saldo dell'importo della Borsa di Studio verrà corrisposto solo dopo che lo studente avrà documentato il possesso dei requisiti di merito richiesti, pari al conseguimento di almeno 25 Crediti alla data del 10 agosto 2012, anno solare successivo a quello dell'iscrizione, riportando una media non inferiore a 27/30.
- lo studente dovrà tenere conto che, qualora l'acquisizione dei requisiti di merito di cui sopra avvenga in data successiva al 10 agosto 2012 e comunque entro il 30 novembre 2012, allo studente verrà confermata la prima rata già erogata senza corresponsione del saldo. Se, entro il 30 novembre 2012, gli studenti iscritti al I° anno non fossero in possesso di entrambi i requisiti di merito richiesti, la borsa di studio sarà revocata. In caso di revoca, gli stessi dovranno restituire quanto percepito per la I^a rata.
- gli studenti beneficiari, che conseguono i suddetti requisiti di merito entro il 30 novembre 2012, dovranno pertanto produrre all'Ateneo, entro il 5 dicembre 2012, apposita documentazione con l'indicazione dei crediti acquisiti; **la mancata presentazione di tale documentazione entro la suddetta data comporterà la revoca del beneficio.**

Per gli iscritti ad anni successivi al primo della laurea Magistrale biennale:

Al fine di concorrere al beneficio per gli anni successivi al primo, gli studenti devono aver acquisito, entro il 10 agosto 2011, il numero minimo di crediti, riportando negli stessi una votazione media non inferiore a 27/30 e precisamente:

- a) iscritti al secondo anno: aver conseguito *30 crediti*, entro il 10 agosto 2011;
- b) iscritti al 1° anno di fuori corso: aver conseguito *80 crediti*, entro il 10 agosto 2011;

Allo studente iscritto per l'anno accademico 2011/12 che consegue la laurea Magistrale in una sessione di laurea riferita all'anno accademico precedente sarà revocato il beneficio della borsa e dovrà restituire quanto percepito.

Art. 8 - BONUS

1. Lo studente iscritto ai corsi di laurea o Magistrale ,che non abbia conseguito il minimo dei requisiti di merito di cui all'art.7, potrà utilizzare ,in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti, un “bonus” maturato sulla base dell'anno di corso frequentato, con le modalità:

- a) **5 crediti** se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il secondo anno accademico;
- b) **12 crediti** se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il terzo anno accademico;
- c) **15 crediti** se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per gli anni accademici successivi.

2. **Il bonus può essere utilizzato una sola volta nei vari anni accademici** .I singoli “bonus” non sono cumulabili tra loro. La quota di “BONUS “ non utilizzata nell'anno accademico di riferimento può essere utilizzata in quelli successivi.

Art. 9 - Copertura finanziaria e criteri per la definizione del numero delle borse di studio e di esonero totale o parziale dalla tassa di iscrizione e dai contributi

1. Per l'anno accademico 2011/2012, le borse di studio ,sulla base delle attuali disponibilità finanziarie dell'Ateneo, sono determinate in numero di **15** e saranno suddivise in funzione della qualità dell'utente (iscritti al primo anno di corso - Matricole - e iscritti ad anni di corso successivi al primo). Le 15 borse, pertanto, saranno suddivise tra gli studenti iscritti al primo anno di immatricolazione per la prima volta e gli studenti iscritti ad anni successivi al primo, come di seguito indicato:

- a) il 40% (= n. 6 borse) agli studenti iscritti per la prima volta ai corsi di laurea triennale e Magistrale. Di tale percentuale, il 70% (= 4 borse) viene destinato agli studenti iscritti al primo anno del corso di laurea triennale e il 30% (=2 borse) agli studenti iscritti al primo anno del corso di laurea Magistrale.
- b) il 60% (9 borse) agli studenti iscritti ad anni successivi al primo ai corsi di laurea triennale e Magistrale. Di tale percentuale, il 70% (= 6 borse) viene destinato agli studenti iscritti ad anni successivi al primo al corso di laurea triennale e il restante 30% (= 3 borse)agli studenti iscritti ad anni successivi al primo al corso di laurea Magistrale.

2. Gli assegnatari di borse godranno, altresì, dell'esonero dal pagamento della II^a rata di contributi. **Il beneficio è mantenuto fino a quando persistono i requisiti di merito e di bisogno che consentono l'erogazione della correlata borsa di studio.**

3. L'Università si riserva la facoltà, compatibilmente con le risorse allo scopo disponibili in Bilancio, di esonerare, totalmente o parzialmente gli studenti risultati idonei al conseguimento delle borse di studio secondo il presente bando e che, per scarsità di risorse, non possano beneficiare di borse.

Art. 10 - Ammontare delle Borse

1. La borsa di studio è corrisposta secondo i redditi di riferimento che determinano l'ammontare in ragione dell'**ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente)**.
2. Gli studenti beneficiari sono ripartiti in due fasce di reddito:
 - a) nella prima fascia rientrano gli studenti con un **ISEE da € 0,00 a € 9.800,00;**
 - b) nella seconda fascia rientrano gli studenti con un **ISEE da € 9.801,00 a € 14.697,00.**
3. **L'importo delle borse di studio, per l'anno accademico 2011/2012, per le due fasce e categoria di appartenenza, viene così determinato:**

Per gli studenti in SEDE:

Prima Fascia: € 1.600,00

Seconda Fascia: € 1.100,00

Per gli studenti PENDOLARI

Prima Fascia: € 1.900,00

Seconda Fascia: € 1.400,00

Per gli studenti FUORI SEDE

Prima Fascia: € 3.500,00

Seconda Fascia: € 2.400,00

I suddetti importi sono comprensivi del rimborso della tassa regionale (€ 100,00).

Art. 11 - Definizione di studente in “SEDE”, “PENDOLARI” e “FUORI SEDE”

1. È considerato in “**SEDE**” lo studente residente nel Comune sede prevalente del corso di studi frequentato;
2. E' considerato “**PENDOLARE**” lo studente residente in un luogo che consente il trasferimento quotidiano presso la sede del corso di studi frequentato;
3. E' considerato “**FUORI SEDE**” lo studente residente in un luogo distante non meno di 50 Km dalla sede del corso di studi frequentato e che, per tale motivo, prende alloggio nel circondario di tale sede con contratto di locazione a titolo oneroso intestato allo studente e regolarmente registrato. *IN MANCANZA DI TALE CONDIZIONE LO STUDENTE VERRÀ CONSIDERATO “PENDOLARE”.*
4. Gli studenti “**stranieri**” sono considerati “**Fuori sede**”, indipendentemente dalla propria residenza in Italia, a meno che il nucleo familiare di appartenenza abbia eletto stabilmente residenza sul territorio italiano. In tale ipotesi, la posizione del candidato segue tutte le norme che regolano la posizione degli studenti di cittadinanza italiana.
5. Ai fini dell'attuazione dell'art.17, comma 4, della legge regionale 34/01 e per il conseguimento ivi previsto, per lo studente “fuori sede” iscritto ad anni successivi al primo, la valutazione del merito è rapportata al conseguimento di una votazione media pari a 28/30; solo in questo caso non è ammesso l'utilizzo del bonus.

Art. 12 - Termini scadenza e modalità di presentazione della domanda

1. All'indirizzo www.unistrada.it nell'Area delle segreterie studenti è possibile reperire tutte le informazioni relative al presente BANDO, nonché altre indicazioni di interesse.
2. La domanda di ammissione al Bando per le borse di studio, come da fac-simile, allegato al presente bando, firmata foglio per foglio, potrà essere trasmessa mediante servizio postale, con avviso di ricevimento, all'Università per stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria – Via del Torrione, 95 - Cap. 89125, oppure consegnata direttamente alla Segreteria Studenti dell'Ateneo.
3. I termini perentori per la presentazione della domanda sono i seguenti:
 - **30 settembre 2011 per la richiesta Borsa di Studio primo anno - corsi di laurea triennale e Magistrale:**
 - **15 ottobre 2011 per la richiesta Borsa di Studio anni successivi al primo - corsi di laurea triennale e Magistrale.**
4. Alla domanda dovranno essere allegati, pena l'esclusione dai benefici, i seguenti documenti:
 - a) Fotocopia di un documento di identità debitamente firmata;
 - b) Fotocopia della ricevuta della tassa universitaria di iscrizione A.A. 2011/2012;
 - c) Fotocopia della ricevuta della tassa regionale A.A.2011/2012, pari a € 100,00;
 - d) Fotocopia del certificato di diploma con l'indicazione della votazione riportata (per gli iscritti al primo anno)
 - e) Fotocopia del certificato di laurea triennale (per gli iscritti al corso di laurea Magistrale);
 - f) Modello **ISEE redditi "2010"**;
 - g) Fotocopia del Libretto Universitario per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo;
 - h) Contratto di locazione intestato allo studente e regolarmente registrato (per gli studenti fuori Sede)
5. Gli studenti sono responsabili della completezza dei documenti presentati e della rispondenza alle disposizioni contenute nel bando. L'accettazione della documentazione da parte dell'Ufficio non costituisce avallo per la regolarità della stessa. L'Ateneo si riserva di controllare in qualsiasi momento la documentazione presentata dagli studenti e a richiedere, se necessario altri documenti ad integrazione o in aggiunta.
6. **Le domande incomplete saranno archiviate.**

Art. 13 - Attività di controllo e sanzioni

1. L'Ateneo potrà richiedere tutta la documentazione che riterrà necessaria per provvedere al controllo della veridicità delle autocertificazioni prodotte dagli studenti, svolgendo verifiche sia amministrative che fiscali. I controlli, ai sensi dell'art.4, comma 15, del D.C.P.M. 9 aprile 2001, potranno essere effettuati anche successivamente

all'erogazione della borsa; in caso di revoca dei benefici concessi, lo studente è tenuto a restituire la parte in denaro se già ricevuta.

2. In caso di accertamenti di dichiarazioni non veritiere, si applicheranno le sanzioni previste dall'art. 23 della già citata legge 390/91.

Art. 14 - Formazione delle graduatorie e pubblicazione

1. La selezione dei beneficiari viene effettuata in base ai criteri sotto indicati:

- a) **Per gli iscritti ad un primo anno di corso di laurea triennale e Magistrale**, si procederà sulla base dell'indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) corretto del nucleo familiare rapportato al limite massimo di € 14.697,00 per un massimo di punti 1000 utilizzando la seguente formula:

$$\frac{(1 - \text{ISEE}) \times 1000}{14.697,00}$$

A parità di punteggio relativa all'ISEE corretto, precederà in graduatoria lo studente con voto di maturità più elevato o del voto di laurea triennale; in caso di ulteriore parità precederà lo studente più giovane di età.

2. Studenti iscritti ad anni successivi al primo

- a) Per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo, le graduatorie saranno formulate per anno di corso.
- b) Per gli studenti iscritti ai corsi di studio di Ateneo ad anni successivi al primo, le graduatorie saranno formulate per corso di laurea e per anno di corso.
- c) Per il numero dei crediti formativi (CFU) conseguiti verranno attribuiti i seguenti punteggi:
- Numero minimo previsto dal bando (vedi art.7, 2° comma) punti 250.
 - Per ogni ulteriore Credito conseguito in più rispetto al minimo previsto verranno attribuiti 10 punti fino al raggiungimento del limite massimo di 550 punti.
- d) **Per la media dei CFU conseguiti, in rapporto alla media dei voti riportati:**
- punti da 405 a 450, corrispondenti alla media dei voti da 27/30 a 30/30:
 - alla votazione media di 27/30 viene assegnato un punteggio di 405, che viene aumentato di punti 1,5 per ogni voto in più fino al raggiungimento del punteggio massimo di 450 assegnato alla votazione media di 30/30, e precisamente:

Punteggio per media	
Media	punti
27...	405
27,1	406,5
27,2	408,0
...	...
30...	450

- e) **Il massimo punteggio attribuito ai crediti formativi (550) ed il punteggio massimo attribuito alla media dei voti (450) determineranno totale massimo di punti 1000.**
- f) **A parità di punteggio, relativamente al merito, prederà in graduatoria lo studente con reddito familiare più basso.**
- g) **La concessione del beneficio è comunque subordinata al conseguimento di una votazione media non inferiore a 27/30.**

Art. 15 - Pubblicazione graduatorie

1. L'Università pubblicherà le graduatorie provvisorie e successivamente quelle definitive, di cui al presente Bando sul sito www.unistrada.it.
2. La pubblicazione costituisce notifica per gli interessati;
3. Con il termine "primo anno" si assume come parametro di riferimento solo ed esclusivamente l'anno di prima immatricolazione;
4. **Nessuna comunicazione sarà inviata per posta .**

Art. 16 - Ricorsi

1. Avverso le graduatorie provvisorie potrà essere presentato motivato ricorso entro **le ore 12,00 del 15° giorno dalla data di pubblicazione delle graduatorie stesse**. Gli esposti, redatti in carta semplice, dovranno essere indirizzati al Magnifico Rettore dell'Università per Stranieri "Dante Alighieri", via del Torrione, 95 - cap. 89125 Reggio Calabria.
2. Avverso la graduatorie definitive potrà essere presentato ricorso al T A R di Reggio Calabria.
3. Non saranno accolti quei ricorsi che si riferiscono ad errori compiuti dallo studente, per causa di dati forniti da uno dei componenti del suo nucleo familiare, da liberi professionisti o altri nella compilazione della domanda.

Art. 17 - Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali

1. I dati richiesti in autocertificazione nonché quelli contenuti nella documentazione richiesta sono destinati al complesso delle operazioni, finalizzate alla elaborazione delle graduatorie per l'assegnazione delle Borse di studio, di cui alla legge 390/91e alla L.R. 34/01.
2. La presentazione dei dati richiesti è obbligatoria per la partecipazione al concorso; alla mancata presentazione consegue l'esclusione dal concorso medesimo.
3. I dati possono essere comunicati all'Amministrazione finanziaria e alla Regione Calabria per quanto di competenza.
4. In relazione al trattamento dei dati in oggetto, all'interessato sono garantiti i diritti di legge.
5. Lo studente, all'atto della presentazione della domanda, dovrà appositamente consentire il trattamento dei dati personali ai soli fini di cui al presente Bando.

Il Rettore
Prof. Salvatore Berlingò